

29.7.2015

N. 201

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale sugli Artisti di Strada e Mestieri Ambulanti

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione, che riconosce la potestà in capo ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

visto lo Statuto del Comune di Livorno;

considerata l'opportunità di disciplinare la libera attività pittorica su muri di edifici, recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio visibile, ad opera di coloro che vengono abitualmente denominati "street artist";

rilevata altresì l'opportunità di disciplinare l'attività degli artisti di strada, ossia di coloro che svolgono la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero del termine;

valutato infine di regolamentare - nel rispetto della normativa di settore per il commercio su aree pubbliche - l'attività di operatore di vendita delle opere del proprio ingegno che pone in vendita oggetti realizzati personalmente quali quadri, disegni, pitture, caricature, monili, maschere, fiori e quant'altro, nonché l'attività di mestiere ambulante (cenciaiolo, raccoglitore di oggetti usati, lustrascarpe, ombrellaio e similari);

vista la proposta di Regolamento Comunale sugli Artisti di Strada e Mestieri Ambulanti allegato n. 2 e parte integrante del presente atto;

ritenuto pertanto procedere all'approvazione del Regolamento sugli Artisti di Strada e Mestieri Ambulanti che disciplina nell'ambito del territorio comunale i mestieri ambulanti, le attività di artista di strada e vendita delle opere del proprio ingegno nel rispetto delle normative vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato n. 1
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

DELIBERA

di approvare per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il
Regolamento Comunale sugli Artisti di Strada e Mestieri Ambulanti costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto come allegato n. 2;

29 LUGLIO 2015

La Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 25 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Ria, Rossi, Ruggeri e Simoncini)
- Componenti votanti n. 25 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Ria, Rossi, Ruggeri e Simoncini)
- Voti favorevoli n. 25 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Ria, Rossi, Ruggeri e Simoncini)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dalla Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

29 LUGLIO 2015

La Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 25 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Ria, Rossi, Ruggeri e Simoncini)
- Componenti votanti n. 24 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Galigani, Galli, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Ria, Rossi, Ruggeri e Simoncini)
- Voti favorevoli n. 24 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Galigani, Galli, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Ria, Rossi, Ruggeri e Simoncini)

Il consigliere Grillotti non ha espresso alcuna opzione di voto.

La proposta è accolta.

Allegato 1, parte integrante della Delibera di CC. n. 201 del
24.7.2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI
ARTISTI DI STRADA E MESTIERI AMBULANTI

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione



Il Dirigente/ Funzionario delegato
Responsabile del servizio
Dot. Ssa Paola Meschini
(timbro e firma)

Livorno, 24/07/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:


- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, 24/07/2015

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

Suff. Controllo, controllo e monitoraggio
Programma LL.PP.
Finanziamenti Pubblici

ALLEGATO N° 2
D.C. N. 261 del
22.7.2015



REGOLAMENTO SUGLI ARTISTI DI STRADA E SUI MESTIERI AMBULANTI

CAPITOLO 1

REALIZZAZIONE DI OPERE FIGURATIVE SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 1 - OGGETTO, SOGGETTI E LUOGHI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni, murali, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, in ogni caso solo a livello pittorico, nonché l'affissione di fotografie su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.
2. La realizzazione delle decorazioni sopra specificate, in seguito definite "murali", è permessa:
 - a) sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica e compresi tra quelli individuati per come descritto nel successivo art.2;
 - b) ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 4.
3. Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi di cui all'articolo 2; ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti.

ART. 2 - ELENCO DEGLI SPAZI DA DESTINARE AI MURALES E/O ALL'AFFISSIONE DI FOTOGRAFIE


1. Gli spazi da destinare alla realizzazione di "murali" saranno individuati con specifici atti dagli Uffici dei settori Patrimonio e Cultura, Tempo Libero e Giovani
2. Enti di diritto pubblico o privato, o anche privati cittadini, possono mettere a disposizione propri spazi, per le finalità del presente Regolamento, salvo la presentazione di titoli edilizi ove necessario. Qualora se ne ravvisi l'interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale può proporre progetti in tal senso anche su proprietà privata esonerando il soggetto richiedente dagli oneri relativi ai titoli edilizi.
3. L'elenco degli spazi di cui al presente articolo sono utilizzabili unicamente da street artist in possesso della "street artist card" di cui al comma 3 dell'art.4.
4. L'elenco degli spazi non può comprendere le aree e gli edifici vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio storico artistico, ambientale e architettonico.
5. per la realizzazione delle prime opere verrà indetto un *contest* cittadino i cui vincitori potranno realizzare le prime creazioni negli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - MURI PALESTRA

1. Nell'elenco di cui all'articolo 2, l'Amministrazione Comunale individua gli spazi, denominati "muri palestra", i quali potranno essere dati in gestione a gruppi di street artist ovvero utilizzati come esercizio dell'attività di street painting, senza obbligo di realizzare un'opera predefinita, fermo restando l'obbligo di presentare richiesta ai sensi dell'art.4 nonché di rispettare le disposizioni di cui all'art.5 del presente atto. Il muro palestra sarà individuato da una targhetta dell'Amministrazione Comunale.
2. I muri palestra sono usufruibili liberamente da tutti coloro che ne hanno fatto domanda. La durata e la permanenza delle opere sono a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in modo da consentire a tutti uguale possibilità di esprimersi.
3. Gli utilizzatori del muro palestra si impegnano periodicamente a ripulire gli spazi riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili.

ART. 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque, singolarmente o riunito in gruppo, nonché le associazioni e le scuole con sede nel Comune di Livorno, che hanno interesse a praticare l'arte dei "murali" devono presentare domanda in carta semplice all'amministrazione comunale, presso l'URP.
2. La domanda deve contenere:
 - a).i dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore età, di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
 - b).dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione, con la quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del "murale".
 - c).nel caso di minorenni o gruppi formati da minorenni la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
 - d).L'impegno a rispettare le prescrizioni di cui al successivo articolo 5.
3. L'Amministrazione tramite l'URP rilascerà al richiedente una writer card permanente, da esibire in casi di controllo da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4.L'amministrazione comunale assegna le superfici murarie in base all'ordine di arrivo delle richieste dei giovani.



ART. 5 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. L'opera non deve contenere:

- a) Disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
- b) Messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
- c) Contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie e dei generi;

2. Saranno ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore.

3. Gli esecutori dei "murales" devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione.

4. Nel caso si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature devono essere rispettate le norme vigenti in materia.

5. Il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o sia deteriorata.

6. L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

7. Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi.

ART. 6 - VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera ha validità di sei mesi, a decorrere dal giorno del rilascio e solo per le persone in essa indicate e per lo spazio assegnato.

2. I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri.

3. Ogni volta che è realizzato un murales, ad eccezione delle opere realizzate sui muri palestra, l'autore ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata all'Amministrazione Comunale presso l'Ufficio Cultura e Spettacolo, il quale provvederà a formare un database delle opere realizzate. Le foto delle opere potranno essere anche pubblicate sul sito del Comune o altrimenti utilizzate dall'Amministrazione Comunale per finalità istituzionali e/o promozionali.

ART. 7 - DURATA DEI MURALES

1. Gli spazi rimangono occupati dai "murales" per un periodo di un anno a partire dalla data in cui scade l'autorizzazione, da quel momento in poi tali spazi tornano ad essere disponibili. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale anticipare o posticipare tale data a proprio insindacabile giudizio oppure valutare la possibile permanenza di alcune opere realizzate.

2. L'amministrazione comunale dispone la cancellazione di quelle opere autorizzate, ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi,

ART. 8 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento.

2. Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune

3. I trasgressori sono, inoltre, obbligati a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese e l'autorizzazione sarà revocata.

CAPITOLO 2

MESTIERI AMBULANTI E ARTISTI DI STRADA

ART. 9 - DEFINIZIONE ARTISTA DI STRADA

1. Per artista di strada s'intende il soggetto che svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada cantanti, musicisti, poeti, giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, ritrattisti, scultori di palloncini, madonnari, mangiafuoco, body artist, o similari.

ART. 10 - DEFINIZIONE OPERATORE DI VENDITA DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

1. Per operatore di vendita delle opere del proprio ingegno s'intende il soggetto che pone in vendita oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione,



comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

ART. 11 - DEFINIZIONE MESTIERE AMBULANTE

1. Per esercente l'attività di mestiere ambulante s'intende il soggetto che svolge attività di cenciaiolo, raccoglitore di oggetti usati, lustrascarpe, ombrellaio, arrotino e mestieri similari.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fatta salva la normativa di settore per il commercio su aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale possono essere esercitati mestieri ambulanti, le attività di artista di strada e vendita delle opere del proprio ingegno nel rispetto della presente normativa.

2. Il Comune, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio ovvero sospendere le attività di cui al presente articolo.

ART. 13 - ORARIO

1. Le attività di cui agli artt. 9, 10 e 11, nel caso in cui determinino emissioni sonore di qualsiasi tipo, ancorché nei limiti di legge, possono essere esercitate tra le ore 09.00 e le 13.00 e tra le ore 15.00 e le 20.00 in periodo invernale e tra le ore 09.00 e le 13.00 e tra le ore 15.00 e le 22.00 in periodo estivo. Con successivo atto dell'Amministrazione potranno essere individuate specifiche aree cittadine nelle quali si potrà derogare a questi orari.

ART. 14 - DIVIETI

1. Le attività di cui agli artt. 9, 10 e 11 non devono altresì essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura e scuole (in orario scolastico). La collocazione dell'artista deve essere tale da non costituire intralcio per l'accessibilità a negozi o abitazioni o essere di ostacolo alla visibilità di vetrine per esposizione di merce.

2. È vietato esercitare le attività di cui agli artt. 9, 10 e 11, attirando il pubblico con richiami rumorosi e molesti ed è vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle normative vigenti.

ART. 15 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di mestiere ambulante, artista di strada e di vendita delle opere del proprio ingegno devono essere sempre esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia d'igiene; sono altresì soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici a meno che le occupazioni non superino due ore e con strumenti e attrezzature tali da non occupare un'area superiore a due metri quadrati.

2. Decorse le due ore nello stesso luogo, ulteriore attività dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza dal luogo della precedente."

ART. 16 - PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE

1. Chiunque svolge l'attività di mestiere ambulante deve aver cura di non creare imbrattamento del suolo pubblico o situazioni di pericolo o di molestia per la cittadinanza.

ART. 17 - DIVIETO DI PAGAMENTO

1. Per le attività di artista di strada non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione, essendo consentita esclusivamente, l'offerta "a cappello".

ART. 18 - ESIBIZIONI MUSICALI O CANORE

1. Per le esibizioni musicali o canore sono consentiti strumenti di amplificazione di debole potenza, alimentati con batterie.


ART. 19 - ESCLUSIONI

1. Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno, e pertanto sono soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono o espongono per la vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

2. Non sono altresì considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

ART. 20 - AREE DEPUTATE

1. Con successivo atto dell'Ente potranno essere individuate, all'interno del territorio comunale, specifiche aree da destinare in via prioritaria all'attività di artista di strada, nelle quali si potranno esercitare tali pratiche anche in orari al di fuori di quelli previsti dal presente regolamento. L'individuazione di tali aree può essere finalizzata anche alla valorizzazione di monumenti o particolari zone della città.



ART. 21 - VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni di legge, per violazione alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs.vo 267/2000.

Nel caso dalle violazioni commesse derivino danneggiamenti, i trasgressori sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari di contenuto contrario nonché la delibera di giunta n° 789 del 14/10/1997 concernente l'arte di strada sul territorio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente
Cepparello

Il Segretario Generale
Ascione

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 31 LUG. 2015

L'incaricato alla pubblicazione
La Resp. Uff. Archivio e Protocollo
Lorena Marconi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 31 LUG. 2015

Per copia conforme

Livorno,

p. IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	